IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Ali' Presidente

dott. Federico Maida Giudice rel. est.

dott. Nicoletta Rusconi Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. r.g. C.P.;

udita la relazione del giudice relatore;

visto il ricorso depositato da con l'assistenza legale

dell'avv. e dell'avv. per

procura a margine dell'atto, al fine di ottenere – ai sensi dell'art. 161,

comma VI, 1.fall. - l'ammissione alla procedura di concordato

preventivo c.d. in bianco, con riserva di depositare la proposta, il piano e

la documentazione di cui ai commi II e III della norma citata;

rilevato che risulta pendente nei confronti della società ricorrente una

istanza di fallimento, iscritta al n. 127/2019 pre-fall, per la quale è stata

disposta, con separato decreto, la trattazione congiunta con la presente

domanda;

visto il decreto reso dall'intestato Tribunale in data 6/12/2019, che ha assegnato, ai sensi dell'art. 161, comma 6,. L. fall., termine di giorni sessanta, poi prorogato di ulteriori giorni sessanta, per il deposito del piano e della proposta di concordato, ovvero per la presentazione di domanda ex art. 182bis l. fall., prescrivendo gli obblighi informativi

periodici;

rilevato che, per il predetto termine, ha operato la sospensione disposta dall'art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020, come prorogata dall'art. 36, comma 1, D.L. n. 23/2020, e che pertanto la decorrenza del termine è rimasta sospesa dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020;

visto il decreto reso dall'intestato Tribunale in data 16/6/2020 con il quale, su istanza della società debitrice, è stata concessa una ulteriore proroga del termine di giorni novanta, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.L. n. 23/2020;

rilevato che la ricorrente, in data 7/9/2020, e quindi entro il termine assegnato, ha depositato la proposta di concordato e il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché i documenti allegati;

rilevato che con decreto del 23/11/2020 il Tribunale ha assegnato alla debitrice termine di giorni quindici per:

- a) chiarire l'esatta composizione della voce "Società surroganti per distacco personale", precisando l'identità soggettiva dei creditori surroganti e dei creditori surrogati, l'ammontare e la natura di ciascun credito e il titolo posto a fondamento della surroga;
- b) chiarire i criteri utilizzati per la formazione della classe "creditori che hanno rinunciato condizionatamente all'omologa del concordato", e le ragioni poste a fondamento della sua ammissibilità, tenuto conto che la proposta non prevede l'attribuzione di alcuna somma in favore di tale classe creditoria, e che la giurisprudenza di legittimità reputa inammissibile, per difetto di causa concreta, le classi i cui creditori non ricevono alcuna soddisfazione, anche alla luce dell'obbligo di indicare nella proposta, ai sensi dell'art. 161, comma 2, lett. e) l. fall., l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile da offrire ad ogni singolo creditore;

vista l'integrazione depositata dalla debitrice in data 9/12/2020, e

l'allegata relazione di attestazione integrativa;

letto il parere integrativo del Commissario giudiziale nominato;

vista la relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. redatta da professionista indipendente iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Siracusa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., che attesta la veridicità dei dati aziendali esposti dalla società e la fattibilità del piano;

visto il decreto del 7/1/2021 con il quale è stata disposta l'apertura della procedura di concordato preventivo;

visto il verbale dell'adunanza dei creditori del 29/4/2021;

vista la relazione del Commissario Giudiziale del 24/5/2021 sull'esito delle operazioni di voto;

rilevato che, non risultando raggiunte le maggioranze richieste dal primo comma dell'art. 177 l. fall., il Tribunale, con decreto in data 26/5/2021, ha disposto la comparizione del debitore in camera di consiglio ex artt. 162 e 179 l. fall.;

rilevato che, all'udienza del 29/6/2021 la debitrice ha invocato l'applicazione della disciplina di cui all'art. 180, comma 4, l. fall., come introdotta dall'art. 3 D.L. n. 125/2020, conv. in L. n. 159/2020, formulando le seguenti conclusioni: "in applicazione della previsione di cui all'articolo 180 comma 4 della L.fall. di omologare il concordato preventivo della Invest 88 s.r.l. in ragione della manifesta maggiore convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria e sostituendo così i voti (non espressi ovvero espressi ma non motivati o con motivazione apparente e insussistente) dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps.

In subordine, ritenendo raggiunte le maggioranze per l'omologazione del concordato e fissare la relativa udienza per l'omologa";

visto il parere depositato dal Commissario giudiziale in data 7/7/2021, nel quale ha dato atto che:

- il voto espresso dall' e dall' assume carattere determinate per l'approvazione della proposta, tenuto conto che, sul totale dei creditori ammessi al voto per € 1.290.543,89 la società proponente ha ottenuto voti favorevoli per totali € 371.055,04. I voti contrari per l'ammontare complessivo di € 919.488,85 sono riferiti per l'importo di € 841.565,07 all' (per € 598.645,07) e all' (per € 242.920,51);
- la proposta di concordato in oggetto prevede un cospicuo apporto di finanza esterna (Euro 549.000,00) oltre alla finanza generata dalla continuità aziendale (stimata in Euro 200.000), con un maggiore attivo concordatario pari ad Euro 692.607,84;
- l' ha espresso voto contrario ad una proposta di concordato che prevede un soddisfacimento superiore al 55% (55% per i crediti privilegiati e 6% per i crediti chirografari) a fronte di una percentuale di soddisfacimento in caso di liquidazione stimata pari al 18%;
- ha invece, espresso parere contrario ad una proposta di concordato che prevede un soddisfacimento superiore al 55% (55% per i crediti privilegiati e 6% per i crediti chirografari) a fronte di una percentuale di soddisfacimento in caso di liquidazione stimata pari a zero;
- i suddetti creditori non hanno in alcun modo contestato la convenienza della proposta; l da una parte, ha provveduto al deposito (in data 17/05/2021 dopo aver espresso voto contrario in udienza) di una *Relazione su voto sfavorevole* con la quale ha precisato che "il dissenso è fondato"

sulla rilevata inattendibilità della contabilità aziendale con la conseguenza che anche la relazione di attestazione diviene non più rappresentativa della reale situazione economico-contabile in cui versa la società proponente, rendendo di conseguenza impossibile una corretta ed informata valutazione della proposta medesima da parte dei creditori tutti." appare, pertanto, che nessuna valutazione sulla convenienza della proposta sia alla base della manifestazione di voto; l'Ufficio territoriale dell' d'altro canto, non ha motivato in alcun modo il voto contrario espresso;

ritenuto che la disciplina di cui all'art. 3 del D.L. n. 125/2020, convertito con modificazioni, dalla L. n. 159/2020 - in assenza di una specifica disciplina transitoria che ne differisca l'entrata in vigore o che riferisca l'efficacia solo alle procedure aperte successivamente - debba ritenersi applicabile anche alle proposte di transazione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore (4/12/2020), purché, con riguardo ai concordati, non siano ancora state concluse le operazioni di voto, e ciò in quanto le norme che disciplinano le procedure concorsuali devono essere intese come norme procedimentali, come tali rette dal principio "tempus regit actum";

ritenuta pertanto la nuova disposizione applicabile al caso di specie, atteso che le operazioni di voto sono state avviate in epoca successiva alla sua entrata in vigore;

ritenuto che la locuzione "mancanza di voto" (contenuta all'interno dell'art. 180, comma 4, l. fall., come introdotto dalla novella legislativa) comprenda, sia l'ipotesi in cui l'amministrazione non abbia espresso il voto, sia il caso in cui l'amministrazione abbia votato in senso contrario in modo espresso, atteso che nel sistema attuale del concordato preventivo l'astensione, il silenzio o il mancato voto del creditore sono

sempre parificati, nel calcolo delle maggioranze, al voto contrario, operando la regola del silenzio dissenso;

ritenuto che, ai fini della verifica sul carattere decisivo della adesione dell'amministrazione per il raggiungimento delle maggioranze, il credito dell'amministrazione vada escluso dal computo dei votanti e dal computo dei voti contrari talché se per effetto di questa elisione sia dal numeratore che dal denominatore i voti favorevoli sono superiori rispetto ai voti contrari, l'adesione dell'amministrazione può reputarsi decisiva, e ciò in quanto nella votazione concordataria non esiste l'astensione, ma solo il voto favorevole o contrario (espresso o per silenzio diniego), così che il termine adesione non è necessariamente da interpretare come evocativo di voto contrario, ma genericamente rappresentativo del voto dell'amministrazione e della sua influenza sulla maggioranza;

ritenuto che la neutralizzazione del credito dell'amministrazione debba operare sia in relazione al calcolo complessivo dei crediti ammessi al voto, sia in relazione al calcolo delle classi, nel senso che non si dovranno considerare la classe o le classi composte esclusivamente da crediti fiscali o previdenziali, atteso che l'inserimento in classe separata è obbligatorio per i creditori titolari di crediti fiscali e previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale soddisfacimento;

rilevato che, nella specie, il Commissario giudiziale, nella relazione del 7/7/2021, ha riferito che il voto espresso dall' e dall' assume carattere determinate per l'approvazione della proposta, tenuto conto che sul totale dei creditori ammessi al voto per € 1.290.543,89 la società proponente ha ottenuto voti favorevoli per totali € 371.055,04 e che i voti contrari, per l'ammontare complessivo di € 919.488,85, sono riferiti per l'importo di € 841.565,07 all'

(per \in 598.645,07) e all'Inps (per \in 242.920,51);

all assuma, nel caso di specie, carattere determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l'approvazione della proposta di concordato;

ritenuto infine che non possa revocarsi in dubbio la maggiore convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, anche alla luce di quanto riferito dal Commissario giudiziale in seno alla relazione ex art. 172 l. fall. e alla nota del 7/7/2021 (come sopra riportata), le cui conclusioni sono pienamente condivise dal Collegio, rimanendo del tutto irrilevante la correttezza o meno del criterio di valutazione adoperato per la stima del magazzino;

ritenuto pertanto che sussistano tutte le condizioni che consentono l'operare dell'istituto del c.d. *cram down* in argomento, come introdotto dalla Legge n. 159/2020, e segnatamente: a) la "mancanza di voto" o "mancanza di adesione" da parte dell'amministrazione; b) il carattere decisivo della "adesione" dell'amministrazione ai fini del raggiungimento delle maggioranze; c) il superamento del *test* di convenienza della proposta di soddisfacimento dell'amministrazione;

ritenuto che, sterilizzato il voto negativo dell

e

dell' possono ritenersi raggiunte le maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato;

ritenuto, pertanto, doversi dare ingresso al giudizio di omologazione, con fissazione di udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale, a norma dell'art. 180 l. fall.;

rilevato che entro il termine previsto dall'art 181 l. fall. non sarà possibile definire il giudizio di omologazione, e che pertanto occorre disporre la proroga del termine medesimo per il periodo di ulteriori 60 giorni;

FISSA

l'udienza in camera di consiglio del **28 settembre 2021 ore 12:00**, per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato ex art.17 l. fall., e notificato, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale ed agli eventuali creditori dissenzienti almeno venti giorni prima dell'udienza.

AVVISA

il debitore, il commissario giudiziale, i creditori dissenzienti e qualsiasi altro interessato che è possibile costituirsi e proporre eventuali opposizioni nel termine perentorio di dieci giorni prima di detta udienza, ai sensi dell'art. 180, secondo comma, l. fall.. Nel medesimo termine il Commissario giudiziale provvederà a depositare il proprio motivato parere definitivo.

Proroga di giorni 60 il termine per l'omologa del concordato.

Si comunichi al debitore, al Commissario Giudiziale e al Pubblico Ministero a cura della Cancelleria.

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 21/07/2021.

Il Presidente

Antonio Ali'